

**Comune di Cormano**  
**Provincia di milano**  
**Servizio Ecologia**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEL VERDE  
PUBBLICO E PRIVATO  
A TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 26/04/2004**

**IL CAPO SERVIZIO ECOLOGIA**  
(arch. Nicola Muscio)

# INDICE

1 - Oggetto del regolamento

Pag.3

## TITOLO 1

### CAPITOLO I

#### **NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

2 - Oggetto della salvaguardia.	Pag.”5
3 - Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale.	“ 5
4 - Norma di esclusione.	“ 5
5 - Abbattimenti	“ 6
6 - Potature.	“ 8
7 - Danneggiamenti.	“ 8
8 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere.	“ 9
9 - Distanze minime d'impianto.	“ 9
10 - Aree di pertinenza delle alberature.	“ 9
11 - Norme per gli interventi edilizi.	“ 10
12 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.	“ 11
13 – Interventi obbligatori.	“ 16
14 - Difesa fitosanitaria.	“ 17

### CAPITOLO II

#### **ALBERI DI PREGIO.**

15 - Individuazione degli alberi di pregio.	“ 20
15 bis - Individuazione degli alberi di pregio.	“ 20
16 - Obblighi per i proprietari.	“ 21
17 - Interventi sull'esistente.	“ 21
18 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti.	“ 21
19 - Interventi su alberi ritenuti di pregio	“ 22

## TITOLO 2°

#### **REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

20 - Ambito di applicazione.	“ 24
21 - Destinatari.	“ 24
22 - Interventi vietati.	“ 24
23 - Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta.	“ 25
24 – adozione di aree a verde	“ 25
25 - Tenuta dei cani.	“ 26
26.- .Deroghe	“ 26

## **TITOLO 3°**

### **NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.**

27 - Sfalcio dei fossi	“ 28
28 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	“ 28

## **TITOLO 4°**

### **SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.**

29 - Sanzioni.	“ 30
30 - Norme finanziarie.	“ 31
31 - Norme regolamentari in contrasto.	“ 31
32 - Riferimenti legislativi.	“ 31
33 - Entrata in vigore	“ 31

<b>APPENDICE 1</b>	Criteri per l'utilizzo dei parchi pubblici e delle aree verdi comunali per iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali	“ 32
<b>APPENDICE 2</b>	Normativa per la difesa della vegetazione in aree di cantiere.	“ 35
<b>APPENDICE 3</b>	Criteri metodologici per la valutazione dei danni al verde pubblico	“ 38
<b>APPENDICE 4</b>	Criteri per la valutazione degli alberi di pregio	“ 42
<b>APPENDICE 5</b>	Prescrizioni per la potatura degli alberi	“ 46

## **Regolamento del verde**

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, alla valorizzazione, alla promozione e alla corretta gestione del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato ed in generale di tutte le aree verdi del Comune, compresi gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali siepi, esemplari arborei (singoli o in filari), e la vegetazione spontanea presente lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni.

Resta fermo quanto disposto dal regolamento edilizio relativamente alla tutela delle alberature e del verde in genere, nel caso di attività che richiedano il rilascio di provvedimenti edilizi autorizzativi o concessori.

# TITOLO 1°

## CAPITOLO I°

### NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

## **Art. 2 Oggetto della salvaguardia**

Le prescrizioni e le norme tecniche indicate nel Titolo 1° sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale relativamente alle piante, alle aree e agli interventi di propria competenza.

Hanno valore di indicazioni tecniche e di tutela ambientale, quando non diversamente prescritto, per quanto riguarda il verde presente nell'ambito di fondi privati, e sono vincolanti in caso di violazione delle norme prescrittive ivi previste.

Gli alberi di altezza superiore a mt. 6 e/o aventi circonferenza del tronco superiore a cm. 35 (misurata a 130 cm da terra), le piante policormiche (con più tronchi) se almeno uno di essi presenta una circonferenza di cm. 25 (misurata a 130 cm da terra), devono essere salvaguardate, siano esse su suolo pubblico o privato.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di mt. 6 di altezza o di cm. 35 di circonferenza gli alberi piantati in sostituzione di altri, le siepi naturali soprattutto in ambito extraurbano ed agricolo, nonché gli alberi che per loro caratteristiche naturali non raggiungono, anche a pieno sviluppo ed a completa maturazione, tali dimensioni.

## **Art.3 Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione comunale**

**A)** Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio Ecologia.

**B)** L'amministrazione Comunale può destinare, all'interno dei parchi pubblici e delle aree boscate di grande estensione, una superficie variabile all'evoluzione spontanea, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba, anche adottando programmi manutentivi di riciclaggio delle biomasse *in situ*.

## **Art. 4 Norma di esclusione**

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta e in coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno a cicli brevi quali, ad esempio, la pioppicoltura (purchè non rivesta alto valore paesaggistico/ambientale).

A tale scopo si definiscono:

- 1 – **coltivazione specializzata**: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
- 2 – **coltivazione semispecializzata**: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

## **Art. 5 Abbattimenti**

Gli alberi di altezza superiore ai 6 metri o aventi circonferenza del tronco (misurata a 130 cm da terra) superiore ai 35 cm nonché gli alberi che per loro caratteristiche naturali non raggiungono, anche a pieno sviluppo ed a completa maturazione, tali dimensioni, gli alberi policormici (con più tronchi) se uno dei tronchi raggiunge la circonferenza di 20 cm (misurata a 130 cm da terra) sono salvaguardati.

L'abbattimento degli alberi di cui al precedente comma può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale nei seguenti casi:

- Quando il proprietario sia obbligato all'abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
- Quando dall'albero provengano pericoli non altrimenti eliminabili a persone o cose;
- Quando dall'albero derivino impedimenti non altrimenti eliminabili all'uso proprio cui l'area è destinata;
- Quando l'albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
- Quando l'albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
- Quando la gestione dell'albero (difesa fitosanitaria, potatura, rimozione foglie, otturazione grondaie, ecc.) risulti troppo costosa rispetto al valore della pianta che si intende abbattere.

Al fine di ottenere l'autorizzazione all'abbattimento, deve essere presentata all'Ufficio Ecologia apposita istanza mediante la compilazione della relativa modulistica.

E' facoltà dello stesso, in sede di esame dell'istanza di abbattimento, richiedere, nei casi in cui si renda opportuno, l'integrazione della documentazione di cui sopra, con una relazione sullo stato della pianta redatta da un tecnico agronomo abilitato.

Potranno essere realizzati, in via straordinaria, gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente regolamento, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una migioria ambientale dell'esistente.

Nel caso di interventi di abbattimento che si rendano necessari a causa di assoluta necessità ed urgenza al fine di evitare potenziali pericoli, non altrimenti eliminabili, a persone o cose, si avrà cura di comunicare l'operazione all'Amministrazione comunale con massima tempestività (mediante telefono o fax) fornendo di seguito alla stessa una documentazione attestante lo stato di ingente pericolo che ha obbligato all'abbattimento (relazione scritta e documentazione fotografica).

Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate dal presente regolamento, da altrettanti esemplari ben conformati, privi di ferite e sani, con circonferenza non inferiore a 16-18 cm. misurata a 130 cm dalla base.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'Autorizzazione di cui al presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano le seguenti sanzioni:

<b>ALBERO</b>	<b>SANZIONE</b>
Circonferenza da cm 35 a cm. 50 (a 130 cm dalla base)	da € 150,00 a € 350,00
Circonferenza da cm. 51 a cm. 75 (a 130 cm dalla base)	da € 200,00 a € 400,00
Circonferenza da cm. 76 a cm. 100 (a 130 cm dalla base)	da € 300,00 a € 500,00
Circonferenza oltre cm. 100 (a 130 cm dalla base)	da € 350,00 a € 600,00

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute in assenza di Autorizzazione o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con 2 nuovi alberi della stessa specie aventi circonferenza non inferiore a 16-18 cm. misurato ad 130 cm dalla base.

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta in assenza dell'Autorizzazione sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 5, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare un elenco di specie consigliate tra le quali il richiedente potrà scegliere.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Qualora l'Ufficio Ecologia verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili all'interno della proprietà per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o per assenza di condizioni idonee presenti o nel caso in cui il proprietario ne faccia richiesta, l'impianto potrà essere effettuato, a cura e spese del richiedente, all'interno di un'area verde comunale.

I proventi derivanti dalle sanzioni per inosservanze al presente regolamento saranno destinati a finanziare nuove piantumazioni.

A norma dell'art.14 della Legge 689/81, quando è possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ed agli obbligati in solido (ad esempio proprietario o amministratore di condominio).

Se la contestazione immediata non è avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, nelle forme previste dalle leggi vigenti. Se la notificazione ad una parte non avviene nel termine prescritto, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei suoi confronti.



## **Art. 6 Potature**

Gli interventi di potatura non richiedono l'Autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale ma devono essere svolti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'APPENDICE 5.

Nel caso le prescrizioni di cui sopra non fossero rispettate e da tale inosservanza ne derivi o ne possa derivare la morte della pianta, la potatura verrà considerata alla stregua di abbattimento effettuato senza Autorizzazione e sarà, pertanto, soggetta alle norme ed alle sanzioni di cui all'Art.5.

La contestazione di cui sopra dovrà essere notificata per iscritto dall'amministrazione comunale al proprietario dell'albero o, nel caso di condominio, all'amministratore dello stesso.

E' fatto obbligo, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nelle indicazioni dell'appendice 5), ai privati che abbiano alberi o arbusti che con le loro propaggini invadono la proprietà pubblica creando fastidi di qualsiasi genere alla comunità, di provvedere alle relative potature.

Ove ciò non avvenisse sono previste sanzioni da 100,00 a 250,00 Euro.

## **Art, 7 Danneggiamenti**

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita comportano una sanzione da € 100,00 a € 300,00 per ogni pianta danneggiata. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti avvenuti in assenza di quanto previsto all'Art.5.

- A)** E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- B)** E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.
- C)** Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento max di 20 cm. con materiale altamente drenante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
- D)** E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune. Tale divieto deve estendersi alle alberature private quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
- E)** Gli scavi per la posa in Cormanò di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente regolamento.

**F)** E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e all'interno delle aree di pertinenza.

Per la valutazione dei danni di cui al presente articolo si farà riferimento ai criteri riportati nell'**APPENDICE 3**.

### **Art. 8 Norme per la difesa delle piante nelle aree di cantiere**

Fermo restando quanto indicato nell'Art. 5 del presente regolamento nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.)

Nello specifico, per queste aree si rimanda all'**APPENDICE 2** del presente regolamento.

### **Art. 9 Distanze minime d'impianto**

Ferme restando le disposizioni di legge del Codice della Strada, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, si consiglia di rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.

- Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt 20 ... mt. 10  
(esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt ... mt. 6  
(acero campestre, carpino bianco. ecc.)
- Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt ...mt. 4  
(Cercis, Prunus spp. ecc.)
- Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare ... mt. 4  
(pioppo cipressino, carpino piramidale. farnia piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli articoli di legge, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

### **Art. 10 Aree di pertinenza delle alberature**

Oltre a quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l'area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature".

1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi ecc. devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:

diametro	fino a cm. 20	mt. 2
diametro	da 21 a 40 cm	mt. 2,5
diametro	da 41 a 60 cm	mt. 3
diametro	oltre 60 cm.	mt. 4

2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze. ecc.. in deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt.1, assicurando un'aiuola di superficie non impermeabilizzata minima di 3 mq.

B) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale privo di inerti e materiali o sostanze inquinanti con caratteristiche analoghe a quelle riscontrabili negli orizzonti superficiali dei terreni circostanti e comunque conformi alle prescrizioni impartite dagli uffici comunali competenti, ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

C) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, l'Ufficio Ecologia potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico abilitato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

## **Art. 11 Norme per gli interventi edilizi**

A) I progetti di nuove costruzioni o di ristrutturazioni che interessano un intero edificio o unità immobiliare ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato, per la realizzazione di nuove aree verdi e giardini in ambito urbano, periurbano, rurale.

Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- 1) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria);
- 2) una relazione tecnico agronomica descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), delle tecniche, tempi e modalità di intervento e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale della realizzazione;

- 3) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune, in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera, la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo ecc.);
- 4) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali tecnici ed economici.
- B) qualora gli interventi di cui al punto A) riguardino interventi di case singole è ammessa la facoltà di sostituire gli elaborati di progetto sopraindicati, con una semplice scheda tecnica tipologica qualitativa di progetto;
- C) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di abitabilità di cui al D.P.R. 425/94.  
Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purché nel rispetto dell'art.10 del presente regolamento.
- D) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata) il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico (così come previsto al punto A) ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile o punto 9 del presente regolamento;  
In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "A" oltre agli impianti tecnologici.
- E) In particolare nelle parti di lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima così come indicato dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore.
- F) Le piante di alto fusto messe a dimora non devono essere di altezza inferiore a mt. 3,00 e avere ad un metro dal colletto una circonferenza inferiore a cm. 12.
- G) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento all'art. 9.

## **Art. 12 Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**

- A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
- B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.  
I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri e seguite le eventuali prescrizioni ed indirizzi progettuali rilasciati dall'Ufficio Ecologia del Comune.

#### 1°) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" (vedasi "liste delle specie" riportate di seguito) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere messe a dimora specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.

Nel gruppo "1" vengono individuate specie tipiche di pianura.

#### 2°) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" (vedasi "liste delle specie" riportate di seguito) e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 10% di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree coltivate.

#### 3°) VERDE PRIVATO URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3" (vedasi "liste delle specie" riportate di seguito). Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali. Si consiglia una presenza di specie autoctone di almeno il 50%.

#### 4°) IMPIANTI VIETATI

L'impianto delle specie del gruppo "4" è proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che debbono essere motivati e debitamente documentati.

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

**LISTE DELLE SPECIE**  
**GRUPPO 1°**

**ALBERI**

Acer campestre L.	Acero campestre
Alnus glutinosa Gaertn	Ontano nero
Carpinus betulus L	Carpino bianco
Fraxinus excelsior L.	Frassino comune
Fraxinus ornus	Orniello
Fraxinus oxycarpa Bich.	Frassino Meridionale
Populus alba L.	Pioppo bianco
Populus canescens L.	Pioppo grigio
Populus nigra L	Pioppo nero
Prunus avium L.	Ciliegio
Prunus padus L.	Ciliegio pado
Pyrus pyraster	Pero selvatico
Quercus robur L	Farnia
Salix alba L.	Salice alba
Salix cinerea L	Salice grigio
Tilia cordata L.	Tiglio riccio
Tilia plathyphyllos Scop.	Tiglio
Ulmus campestris	Olmo campestre
Ulmus minor Miller	Olmo campestre

## ARBUSTI

Berberis vulgaris	Crespino
Clematis vitalba L.	Vitalba
Clematis viticella L.	Viticella
Colutea arborescens L.	Vescicaria
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea L.	Sanguinella
Corylus avellana L.	Nocciolo
Crataegus monogyna Jacq	Biancospino comune
Euonymus europaeus L.	Berretta da prete o Fusaggine
Frangula alnus Mill.	Frangola
Hedera helix L.	Edera
Hippophae rhamnoides L.	Olivello spinoso
Humulus lupulus L.	Luppolo
Juniperus communis	Ginepro
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo
Ligustrum vulgare L.	Ligustro
Lonicera caprifolium L.	Caprifoglio
Prunus spinosa L.	Prugnolo
Rhamnus cathartica L.	Spino cervino
Rosa canina L.	Rosa Canina (selvatica)
Rubus ulmifolius	Rovo
Rubus caesius	Rovo
Rubus caesius L.	Rovo Bluastro
Rubus ulmifolium Schott	Rovo comune
Salix eleagnos Scop.	Salice da ripa
Salix purpurea L.	Salice rosso
Salix caprea L.	Salicone
Sambucus nigra L.	Sambuco
Sorbus terminalis	Ciavardello
Viburnum lantana	Lantana
Viburnum opalus L.	Pallon di maggio

## **GRUPPO 2°**

## ALBERI

Celtis australis L.	Bagolaro, spaccasassi
Cercis siliquastrum	Albero di giuda
Cupressus sempervirens	Cipresso
Ficus carica L.	Fico
Juglans regia L.	Noce

Laurus nobilis	Alloro
Mespilus germanica L.	Nespolo
Morus alba L	Gelso
Morus nigra L	Moro
Prunus persica L.	Pesco
Prunus armeniaca L	Albicocco
Prunus cerasifera Ehrh	Mirabolano
Prunus domestica L.	Prugno, Susino
Prunus cerasus L.	Amarena
Punica granatum L.	Melograno
Quercus ilex	Leccio
Salix viminalis L.	Salice da vimini
Sorbus domestica L.	Sorbo
Tamarix gallica	Tamerice
Taxus baccata L.	Tasso
Tilia platyphyllos Scop. e suoi ibridi	Tiglio
Vitis vinifera L	Vite comune

## ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

### **GRUPPO 3°**

## ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".  
Si consiglia la piantumazioni di sempreverdi fino a un massimo del 20% e di conifere fino a un massimo del 10%.

## ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Si consiglia la piantumazione di sempreverdi fino a un massimo del 50%.

### **GRUPPO 4°**

Robinia pseudoacacia Acacia	Robinia
Ailanthus altissima Mill.Swingler	Ailanto



Acer negundo L.	Acero americano
Amorpha fruticosa L	Falso indaco
Ad eccezione delle loro varietà non infestanti:	
Famiglia delle Agavacee	
Famiglia delle Palme	
Famiglia delle Musacee	
Phyllostachys spp	
Arundinaria japonica Sieb. Ed Zucch	Falso bambù

### Art. 13 – Interventi obbligatori

1. I proprietari di zone sistemate a verde o gli aventi titolo, sono tenuti ad effettuare ancorchè su richiesta del comune i seguenti interventi:
  - a) pulizia dell'area da erbe infestanti, ramaglie, foglie, ecc.,
  - b) taglio dell'erba;
  - c) sramatura di parti legnose secche;
  - d) potatura a regola d'arte delle essenze;
  - e) potatura di contenimento della chioma per i pioppi;
  - f) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità, per l'uomo e l'ambiente;
  - g) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
  - h) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.).
2. Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità, si provvederà, previa diffida, alla esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.
3. La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00= (Euro centocinquanta/00) a €300,00= (trecento/00).
4. conciliabile in via breve con il pagamento del minimo.
5. Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di cui a punti c), d), e) e f) comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione come riportato al precedente art. 5, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

## Art. 14 Difesa fitosanitaria

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art.500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

1. D.M. 17.4.1998 impone la lotta obbligatoria contro la **Processionaria del Pino** (*Thaumetocampa pytiocampa*). Si rimanda alla lettura del testo del Decreto, ricordando che i trattamenti alla generazione larvale potranno essere solo di tipo biologico, con prodotti a base dell'organismo batterico *Bacillus thuringiensis*.
2. Decreto 17.4.1998 e Circolare Regionale 15 aprile 1999 n° 27, "Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al **cancro colorato del Platano** e misure di salvaguardia del platano in Lombardia".

B) E' inoltre obbligatoria la lotta all' *Hyphantria Cunea Drury* (ruga defogliatrice). Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere di tipo biologico.

C) E' altresì obbligatoria la lotta contro il colpo di fuoco batterico (art. 7 D.M. 27/3/96)

### **Trattamenti antiparassitari**

I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell'insetto o del fungo, a seguito di verifica di superamento della soglia minima, da parte di un tecnico abilitato.

Tale soglia è definita dal livello di infestazione al quale il costo del trattamento è inferiore al danno subito in assenza di esso.

Nel caso di infezione da fungo patogeno, l'esecuzione del trattamento dovrebbe essere correlata alla stima del rischio epidemico, in funzione dei parametri climatici e meteorologici e del potenziale d'inoculo del patogeno.

Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento al D. Lgs. 194/95 e suc. mod. e alle Circolari del Ministero della Sanità n° 17 del 10.06.1996 e n° 7 del 15.04.1999 che fissano la disciplina transitoria in materia, preferendo comunque prodotti di lotta biologica.

Il diserbo chimico è in genere sconsigliato e a quest'ultimo sono preferiti altri metodi (es. meccanico, etc.).

I trattamenti diserbanti eventualmente effettuati in ambito urbano o extraurbano, escluse le aree agricole, andranno comunque eseguiti con prodotti specificatamente autorizzati per la tipologia d'impiego.

### **Avversità per le quali può essere stabilito l'obbligo di lotta sul territorio comunale**

L'Amministrazione Comunale può individuare altre avversità la cui pericolosità è ampiamente riconosciuta dagli addetti ai lavori (Ufficio Fitosanitario Regionale) e per le quali l'obbligo di lotta può essere stabilito nel regolamento comunale.

Avversità di questo tipo, sono ad esempio:

- 1. grafiosi dell'Olmo** , provocata dal fungo *Graphium ulmi*
- 2. lepidottero defogliatore** *Hyphantria cunea*

Per la grafiosi dell'olmo è prescritta l'eliminazione delle parti colpite di un albero infetto, nonché l'abbattimento degli alberi definitivamente compromessi, con allontanamento e bruciatura del materiale di risulta.

La lotta all'ifantria potrà essere condotta con trattamenti alle larve del lepidottero con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*.

Affinché la lotta sia efficace, la presenza dell'insetto deve essere prontamente segnalata .

Il Sindaco può, a mezzo di ordinanze apposite, su parere ARPA o ASL, ordinare la lotta obbligatoria contro i seguenti agenti patogeni, o altro agente della stessa natura, qualora nel territorio comunale si verificassero gravi epidemie o focolai consistenti:

- 1. Verticillosi dell'Acero** provocata da *Verticillum alboatrum*
- 2. Marciume radicale** di varie piante arboree provocato da *Armillaria mellea*
- 3. Tingide del Platano** , *Corytucha ciliata*
- 4. Carie del legno**, provocata dal fungo *Phomes annosus*
- 5. Galerucella dell'Olmo**, *Galerucella luteola*
- 6. Cancro del Cipresso** provocato dal fungo *Seridium cardinale*

### **Passaporto delle piante**

Tutto il materiale vivaistico messo a dimora, coltivato o commerciato nel territorio comunale deve essere provvisto di documentazione fitosanitaria obbligatoria ove prescritto dalle normative vigenti (D.M. 31/01/1996).

### **Lotta obbligatoria alle erbe infestanti**

La lotta obbligatoria contro le erbe infestanti ha come scopo il contenimento della vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e private.

In tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencate :

- 1. Ailanthus altissima** ( pianta arborea: delibera regionale n.25522 del 29/03/1999)
- 2. Ambrosia artemisifolia** ( ambrosia, specie erbacea: delibera regionale n.25522 del 29/03/1999)

Il proprietario di qualsiasi terreno, che a seguito di abbandono dell'attività agricola o di mancanza di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata in tutto il presente articolo, è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l'area.

In caso di ripetuta inosservanza delle norme del presente comma, il Dirigente Area Governo del Territorio emette un'ordinanza specifica con addebito del costo degli interventi al proprietario.

## **CAPITOLO II°**

### **ALBERI DI PREGIO**

## **Art. 15 Individuazione degli alberi di pregio**

Le essenze arboree rientranti nei “Criteri per la valutazione degli alberi di pregio”, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente capitolo e ai principi di cui al capitolo 1.

Gli alberi di pregio sono individuati dall'Amministrazione comunale con apposito atto sulla base dei criteri individuati nell'**APPENDICE 4** ed in relazione a particolari caratteristiche dell'essenza arborea quali età, valore ecologico-ambientale e/o storico-culturale e/o estetico-ornamentale.

L'individuazione di un albero di pregio sarà comunicata per iscritto da parte dell'Amministrazione Comunale al proprietario dello stesso.

### **Art.15 bis. Alberi monumentali.**

La presente norma è riferita al Pioppo bianco “*Populus alba*” che dimora in fondo a Via Zara, classificato dal PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) approvato nel 2003, come albero di interesse monumentale.

L'Art.65 delle NTA del PTCP, prevede che i Comuni, sul cui territorio dimorano alberi monumentali, individuino nei propri strumenti urbanistici, misure per la tutela di questi esemplari.

Area di rispetto.

Allo scopo di evitare danneggiamenti al *Populus alba* e considerando la dislocazione ai margini di un campo, si prevede una zona di rispetto di 10 metri di raggio a partire dalla base del tronco.

In tale area, fatte salve le prescrizioni generali previste dal presente regolamento, è vietato il deposito di qualsiasi tipo di materiale e il ricarico di terreno.

E' vietata la recinzione dell'esemplare con qualunque tipo di materiale.

E' vietato affiggere manifesti e cartelli sull'albero.

E' vietato realizzare cantieri all'interno dell'area di rispetto.

Nell'area di cantiere valgono le norme riportate nell'appendice 2.

La realizzazione di scavi per cause di pubblica utilità, va effettuata ad una distanza dalla base del tronco non inferiore ai 5 metri poiché il Pioppo bianco è caratterizzato da un apparato radicale fittamente ramificato, ma superficiale.

L'installazione di impianti aerei fissi o semifissi, è consentita ad una distanza non inferiore ai 10 metri dalla chioma.

## **Art. 16 Obblighi dei proprietari**

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

## **Art. 17 Interventi sull'esistente**

Gli interventi di abbattimento degli alberi di pregio devono essere autorizzati a norma dell'Art.5

Tali interventi devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo nei casi di pericolo e cattivo stato fitosanitario non altrimenti eliminabili.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

## **Art. 18 Sostituzioni a seguito di abbattimenti**

- A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art.11, nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni di cui all'art. 5, piante della stessa specie.

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite secondo le indicazioni di cui all'art. 5, con alberi della stessa specie secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

<b>Alberi abbattuti</b>	<b>Nuovi impianti sostitutivi</b>
Circonferenza fino a cm. 150 A 130 cm dalla base	n. 2 piante: dimensione minima circonferenza 18-20
Circonferenza fino a cm. 200 A 130 cm dalla base	n. 3 piante: dimensione minima circonferenza 18-20
Circonferenza oltre cm. 200 A 130 cm dalla base	n. 4 piante: dimensione minima circonferenza 18-20

- C) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

## **Art. 19 Interventi di potatura su alberi dichiarati di pregio**

Gli interventi di potatura da effettuarsi sugli alberi dichiarati di pregio, devono essere comunicati all'Amministrazione comunale mediante la compilazione di un apposito modello in possesso all'ufficio ecologia, con venti giorni di anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori.

Sono esclusi dalla necessità della Comunicazione di cui al precedente comma i seguenti interventi:

- potatura interessante esclusivamente i rami aventi circonferenza inferiore a cm 10;
- l'eliminazione dei rami secchi anche con circonferenza superiore a cm 10, avendo cura di tagliare sulla porzione di ramo eventualmente sana o in prossimità del tronco senza danneggiare il tronco stesso.

## **TITOLO 2°**

### **REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**



## **Artt. 20 Ambito di applicazione**

Il presente Titolo del presente regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde a corredo di servizi pubblici, aiuole, fioriere, verde spartitraffico, alberate stradali, verde pubblico di proprietà o gestione dell' Amministrazione Comunale anche se affidato in concessione.

## **Art. 21 Destinatari**

Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di promuovere il corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici al fine di garantire e promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e didattica, garantendone a tutti i cittadini il godimento, salvaguardando nel contempo l'ambiente dai possibili danni derivanti dal cattivo uso.

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

## **Art. 22 Interventi vietati**

E' vietato:

- A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
- C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole
- D) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire persone o un altro animale;
- E) Provocare danni a strutture e infrastrutture;
- F) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- G) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare coi propri escrementi i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate.
- H) L' accesso e la circolazione di mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi di soccorso, di vigilanza, di motocarozzette per portatori di handicap, di mezzi necessari alla specifica manutenzione ordinaria e straordinaria del verde;
- I) Il transito di biciclette o di altri mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri previsti per il camminamento e/o piste ciclabili;

M) Effettuare operazioni di pulizia di veicoli.

### **Art. 23 Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta**

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- E) La messa a dimora di piante;
- F) L'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- G) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- H) L'affissione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

### **Art. 24 Adozione di aree a verde**

Associazioni, gruppi di cittadini, ed altri soggetti privati possono prendersi cura, anche in modo continuativo, di una o più porzioni di verde pubblico, così da recuperarle dall'eventuale degrado, da mantenerle nella loro integrità da abbellirle o da renderle maggiormente fruibili.

L'assegnazione di una o più aree, o porzioni di esse, avviene in conseguenza della richiesta all'ufficio comunale competente da parte dei soggetti che si dichiareranno responsabili per gli interventi operati sulle stesse.

La sponsorizzazione per la sistemazione, manutenzione di aree a verde pubblico, è un accordo di collaborazione convenuto e stipulato tra l'amministrazione comunale e il soggetto contraente, inteso questo come attività organizzata quali: società, ditte, istituti bancari, cooperative, associazioni, presenti sul territorio comunale.

Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi, gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata per l'accordo. L'amministrazione comunale a fronte degli interventi eseguiti/eseguibili dallo sponsor, autorizza lo sponsor stesso a collocare gratuitamente nell'area a verde oggetto di intervento, cartelli, le cui dimensioni non dovranno essere superiori a cm.50x70, recanti la dicitura "in questa area il verde è curato da ....." (nome della società).

Tale convenzione è subordinata all'approvazione della Giunta Comunale.

L'accordo di collaborazione è subordinato all'approvazione da parte dell'ufficio comunale competente del piano di manutenzione redatto dallo sponsor per l'area oggetto di intervento.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di rescindere l'accordo qualora l'area non venga conservata e mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto del piano di manutenzione.

#### **Art. 25 Tenuta dei cani**

Per quanto riguarda la tenuta dei cani si rimanda all'apposito regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.38 del 29/04/1999.

#### **Art. 26 Derghe**

Sono consentite solo per l'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO 3°**

### **NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.**

## **Art. 27 sfalcio dei fossi**

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari o dei conduttori.

Per la tutela della flora rara gli interventi manutentivi andranno effettuati preferibilmente nel periodo estivo e autunnale, e comunque mai prima della metà del mese di Maggio.

I fossi delle strade Comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti di concerto per la parte di competenza Comunale.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 5 – Abbattimenti- del presente regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale urgenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

- A) Taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale su segnalazione degli Uffici Comunali competenti;
- B) Contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolare la viabilità;

Oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste, dal presente regolamento per il presente articolo l'Amministrazione comunale potrà eseguire i lavori necessari d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rimanda al Nuovo Codice della Strada e suo regolamento attuativo.

## **Art. 28 Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi**

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati; è vietato il loro danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall'articolo di riferimento.

In tal caso è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

## **TITOLO 4°**

### **SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO**

## Art. 29 Sanzioni

Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le sanzioni riportate nella tabella sottostante, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Giudiziaria svolgendo tutte le attività di cui agli Art.13,14,15 e17 della L.689 del 24/11/1981. Le violazioni saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo ad un massimo secondo la specifica sottoriportata. Ai sensi dell'Art. 16 della L.689 del 24/11/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta. A norma dell'art.14 della Legge citata, quando è possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore ed agli obbligati in solido (ad esempio proprietario o amministratore di condominio). Se la contestazione immediata non è avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, nelle forme previste dalle leggi vigenti. Se la notificazione ad una parte non avviene nel termine prescritto, l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nei suoi confronti.

ART. VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
5	Abbattimento alberi senza autorizzazione	Vedi art. 5
7	Danneggiamenti	Vedi art. 7
8	Aree di cantiere	da € 50,00 a € 240,00
10	Aree di pertinenza – mancato rispetto	da € 50,00 a € 240,00
18	Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione	Vedi art.5
19	Mancata Comunicazione della potatura di alberi dichiarati di pregio	da € 50,00 a € 400,00
22	Interventi vietati	da € 50,00 a € 240,00
23	Interventi non autorizzati	da € 50,00 a € 240,00
25	Tenuta dei cani	Si rimanda all'apposito regolamento
27	Sfalcio dei fossi	da € 50,00 a € 100,00
28	Danneggiamento siepi e macchioni arbustivi	da € 100,00 a € 200,00

La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata:  
al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cormano;  
al Corpo di Polizia Provinciale;  
agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;  
alle Guardie Ecologiche Volontarie;

ai Gruppi e Associazioni di Volontariato convenzionati con l'Amministrazione comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico, purché iscritte all'Albo comunale del Volontariato se ed in quanto previsto dallo Statuto Comunale;  
ai Funzionari dell'Amministrazione comunale operanti nei servizi ambientali.

### **Art. 30 Norme finanziarie**

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico o a iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati Istat sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

### **Art. 31 Norme regolamentari in contrasto**

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente abrogate.

Restano in vigore le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, anche se in contrasto col presente regolamento, fino all'approvazione di una specifica variante normativa.

### **Art. 32 Riferimenti legislativi**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

### **Art. 33 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno



## APPENDICE 1

### CRITERI PER L'UTILIZZO DEI PARCHI PUBBLICI E DELLE AREE VERDI COMUNALI PER INIZIATIVE SPORTIVE, DEL TEMPO LIBERO, CULTURALI E SOCIALI

- 1) Le seguenti norme si applicano ai casi di cui all'art. 22 del regolamento del verde Pubblico e Privato del Comune di Cormano relativamente alle aree verdi pubbliche o di uso Pubblico.  
Tutte le attività indicate al citato art.22 necessitano di autorizzazione, e/o nulla osta a seconda dei casi, da parte dell'Ufficio Ecologia del Comune di Cormano, ferme restando le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Uffici Comunali o di altri Enti;
- 2) Singoli cittadini, Enti, Società, Gruppi o Comitati di Cittadini, Associazioni, Partiti Politici che vogliano ottenere autorizzazione a svolgere all'interno di Parchi, Giardini o aree verdi pubbliche o di uso pubblico, iniziative sportive, del tempo libero, culturali e sociali, senza scopo di lucro o per scopi di beneficenza e di solidarietà, dovranno inoltrare regolare domanda all'Amministrazione comunale, almeno 20 giorni prima della data richiesta, secondo le seguenti modalità:
  - a) nella domanda dovranno essere indicati:
    - generalità del richiedente;
    - tipo di manifestazione e relativo programma;
    - data e orari di utilizzo dell'area richiesta, comprensivi degli eventuali tempi di allestimento e smontaggio,
    - numero presunto dei partecipanti
    - organizzazione del servizio d'ordine e di tutela del bene comunale
    - se è prevista o meno esposizione di pubblicità
    - nominativo del responsabile a cui fare riferimento;
  - b) alla domanda dovrà essere allegata una planimetria sufficientemente dettagliata in cui siano evidenziate le aree e/o i percorsi interessati dall'iniziativa;
- 3) A seguito della presentazione della domanda, l'Ufficio Ecologia esprimerà parere favorevole allo svolgimento dell'iniziativa, contenente le prescrizioni e le indicazioni cui i richiedenti dovranno attenersi, o parere sfavorevole, contenente le motivazioni del diniego;  
L'Ufficio Ecologia si riserva di richiedere ulteriori pareri agli Uffici Comunali cointeressati; sulla base di tale parere sarà emessa, o meno, l'autorizzazione all'utilizzo del Parco per l'iniziativa richiesta;
- 4) I richiedenti hanno l'obbligo di riconsegnare, dopo l'uso, il Parco o l'area verde nelle medesime condizioni cui è stato loro concesso; a garanzia di tale condizione è richiesto un deposito cauzionale infruttifero in contanti, oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, compreso fra € 100,00 e € 2.500,00, cifra che verrà determinata dall'Ufficio Ecologia sulla base dell'ampiezza dell'area concessa e sulle eventualità di danneggiamento prevedibile in relazione ai dati contenuti nella domanda;

La cifra richiesta dovrà essere versata presso il Tesoriere Comunale, il quale rilascerà regolare ricevuta di versamento; per importi superiori a € 250,00, è facoltà del richiedente versare in contanti o presentare fidejussione bancaria o polizza fidejussoria; lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo 10 giorni dal termine della manifestazione, previo nulla osta dell'Ufficio Ecologia;

Nel caso in cui venissero riscontrati danneggiamenti al Parco, alle strutture o alle infrastrutture comunali in conseguenza dello svolgimento della manifestazione, l'Ufficio Ecologia richiederà al Responsabile della manifestazione di provvedere, entro un termine stabilito, alla messa in pristino; in caso di inadempienza, provvederà la stessa Amministrazione Comunale, la quale presenterà il consuntivo, rivalendosi sia sul deposito cauzionale, sia direttamente nei confronti del Responsabile dell'iniziativa;

Non è richiesta la presentazione della garanzia di cui al presente punto nel caso che le manifestazioni svolte all'interno delle aree pubbliche siano patrociniate dal Comune di Cormano.

- 5) Oltre alle prescrizioni particolari contenute nell'autorizzazione, i richiedenti dovranno rispettare le seguenti norme generali:
- a) l'allestimento delle iniziative deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti (distanza dagli immobili pericolanti, parcheggio macchine in zone autorizzate, ecc) con particolare riguardo alle norme di cui al Titolo 2° del regolamento d'uso dei Parchi e dei Giardini pubblici;
  - b) nello svolgimento delle iniziative dovranno essere rispettate le norme di cui al DPCM 1.3.91, ed ogni altra disposizione di legge vigente in materia di inquinamento acustico; l'Ufficio Ecologia si riserva di indicare le prescrizioni e/o limitazioni di orario che riterrà opportune al fine di limitare l'inquinamento acustico, nonché di revocare l'autorizzazione in caso di superamento dei limiti di legge;
  - c) le eventuali spese di allacciamento luce, acqua, ecc. sono a carico dei richiedenti;
  - d) la eventuale richiesta di fornitura di materiali e/o di cassonetti per la raccolta RSU dovrà essere formulata unitamente alla domanda; le eventuali spese dovranno essere sostenute direttamente dal richiedente;
  - e) le aree da destinarsi a parcheggio per l'organizzazione e/o i partecipanti alle iniziative saranno indicate dalla Polizia Municipale.
  - f) ogni altro permesso o autorizzazione necessari all'iniziativa sono a carico dei richiedenti;
  - g) l'uso dei parchi e delle aree verdi comunali non è oneroso se concesso per le iniziative di cui al precedente punto 2; ogni altra concessione non prevista dal citato punto 2 sarà eventualmente autorizzata secondo la normativa vigente e le indicazioni del presente documento, ed avrà carattere oneroso laddove previsto;
- 6) L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere l'autorizzazione all'utilizzo del Parco o dell'area verde qualora, a causa di avverse condizioni meteorologiche o di altri eventi eccezionali nei giorni precedenti la manifestazione, questa costituisce potenziale rischio di danneggiamento dell'ambiente o del patrimonio pubblico;

nel caso in cui la sospensione sia decisa dall'Ufficio Ecologia, il responsabile della manifestazione dovrà contattare lo stesso per concordare una nuova data; nel caso in cui la sospensione sia decisa autonomamente dall'organizzazione per maltempo o altre motivazioni, il richiedente dovrà inoltrare comunicazione scritta all'Ufficio competente richiedendo l'autorizzazione per una nuova data, qualora non sia stata preventivamente indicata nella domanda, che verrà valutata ed eventualmente concessa dal sopraindicato Ufficio.

7) L'introduzione di veicoli a motore, di cui all'art. 23 lett.A) del regolamento del verde, potrà essere autorizzata anche dalla Polizia Municipale, limitatamente ai percorsi asfaltati e/o carrabili;

Le attività di cui all'art. 23 lett.H) sono autorizzate dai competenti Uffici o, necessitano comunque del Nulla Osta dell'Ufficio Ecologia.

## APPENDICE 2

### NORMATIVA PER LA DIFESA DELLA VEGETAZIONE IN AREE DI CANTIERE

Al fine di completare la normativa contenuta nel regolamento, si riportano di seguito misure che devono essere adottate per la difesa della vegetazione presente in aree di cantiere o nelle immediate vicinanze.

Questo complemento normativo, contiene tutti quegli accorgimenti necessari per la protezione dell'elemento vegetale, dall'apparato radicale alla parte aerea, a garanzia della sua sopravvivenza.

#### **1. Difesa di superfici vegetali.**

Per impedire danni provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono essere recintate con rete metallica o di plastica per delimitazione cantieri alta almeno mt.1,8. Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma di alberi e cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di mt.20 dalla chioma di alberi e cespugli.

#### **2. Difesa delle parti aeree degli alberi.**

Per la difesa contro danni meccanici, come, ad esempio, contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma.

Se per insufficienza di spazio - a giudizio della Direzione dei Lavori - non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno mt.2, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad es. gomme di autoveicoli), evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondità, secondo le possibilità devono essere legati verso l'alto, proteggendo anche i punti di legame con materiale cuscinetto.

Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati od ai margini del bosco, e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti - se richiesto dalla specie - mediante fasciatura del tronco e dei rami principali con juta e limo.

#### **3. Difesa delle radici degli alberi nel caso ricariche del suolo.**

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se consentite dalla specie.

In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di areazione, alternati a settori di terriccio, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di areazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es. ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno mt.1,5 attorno alla chioma dell'albero, pari almeno ad 1/3, per specie dotate di apparato radicale profondo, e ad 1/2, per specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare la putrefazione.

Durante i lavori si deve fare attenzione a non compattare il suolo.

#### **4. Difesa delle radici degli alberi in caso di abbassamento del suolo.**

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamenti, il livello preesistente del suolo non può essere alterato all'interno di una superficie estesa almeno mt.1,5 attorno alla chioma degli alberi, per salvaguardare la rete delle radici sottili.

#### **5. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di breve durata.**

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a mt.2,5.

In casi singoli, a giudizio della Direzione dei Lavori, la distanza può essere ridotta a mt.1,5 con alberi aventi apparato radicale profondo, e a mt.2 con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere protette contro l'essiccazione e contro il gelo.

#### **6. Difesa delle radici degli alberi nel caso di scavi di lunga durata.**

Nella stagione vegetativa precedente l'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano ad una distanza non inferiore a mt.1,5 dal tronco, per uno spessore di circa cm.50 a partire dalla parete della futura fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di mt.2,5

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto, da ricoprire subito con un prodotto cicatrizzante.

Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali deve essere inchiodata una rete metallica, cui viene assicurata una tela di sacco.

Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composta, sabbia e torba umida. Fino all'apertura del cantiere, e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida, e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

#### **7. Difesa delle radici degli alberi nel caso di costruzione di murature.**

Nel caso in cui vengano costruite murature ad una distanza inferiore a mt.1,5 dal tronco di alberi, si devono realizzare fondamenta discontinue, su plinti a distanza, l'uno dall'altro, non inferiore a mt.1,5.

#### **8. Difesa delle radici degli alberi nel caso di transito.**

Qualora non si possa evitare di transitare a distanza inferiore a mt.1,5 dalla chioma degli alberi, la superficie di terreno sottostante deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di cm.20, sul quale devono essere poste tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

### **9. Difesa degli alberi in caso di abbassamento delle falda freatica.**

Nel caso di abbassamento del livello freatico, provocato dai lavori in cantiere, di durata superiore a tre settimane durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno lt.25 di acqua ogni mq. ad intervalli settimanali, tenuto conto delle precipitazioni naturali.

Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre concimato e trattato con prodotti che contrastino l'evaporazione.

### **10. Difesa degli alberi nel caso di pavimentazioni impermeabili.**

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad es. asfalto o calcestruzzo), si deve lasciare aperta almeno la metà della superficie estesa mt.1,5 attorno alla linea di proiezione della chioma degli alberi, nel caso di piante con apparato radicale profondo, ovvero l'intera superficie, nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In alternativa, secondo le disposizioni del progettista o della Direzione dei Lavori, la suddetta superficiale potrà essere munita di una copertura permeabile all'aria e all'acqua.

Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le dimensioni della chioma dell'albero a maturità.

## APPENDICE 3

### CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AL VERDE PUBBLICO

Le valutazioni economiche del verde pubblico rientrano nel più vasto campo delle valutazioni di carattere ambientale e a tal fine la scienza estimativa ha messo a punto diversi criteri di stima che hanno avuto per oggetto soprattutto il bene nel suo insieme (boschi, parchi e giardini) e più raramente nei suoi singoli componenti (albero, arbusti, aiuole e prati).

Nella pratica estimativa relativa al verde urbano sono proprio quest'ultimi i soggetti che più frequentemente possono offrire motivo di valutazione per effetto di un danno subito. Nella realtà quotidiana sono infatti numerosi i casi di abbattimenti di piante a causa di nuove localizzazioni o a causa di inquinamento atmosferico o sotterraneo, o più semplicemente per effetto di incidenti stradali.

Numerosi sono i metodi che consentono di valutare i danni a carico del patrimonio vegetale.

Molti di questi comportano l'utilizzo di indici complessi e di difficile valutazione e risultano, pertanto, di difficile applicazione. Una soluzione al problema può allora venire dall'uso di altri metodi parametrici che formulano il giudizio di stima dopo aver compiutamente esaminato tutti gli aspetti (biologico, sanitario, estetico, di posizione) influenzanti il valore dell'albero ornamentale. Così, mediante l'utilizzo di appropriati indicatori, indipendenti tra loro, rapportati opportunamente ad un prezzo di base, sarà possibile addivenire con sufficiente approssimazione al valore della pianta abbattuta o danneggiata. Di metodi parametrici così strutturati ne esistono due versioni, l'una messa a punto in Svizzera e adottata anche in Francia e la seconda studiata e applicata in Germania R.F. Tali procedimenti, anche se possono far discutere sul piano puramente dottrinale, offrono enormi vantaggi pratici e quindi possono farsi preferire soprattutto dalla pubblica Amministrazione che abbisogna di strumenti semplici e di facile applicazione.

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per la valutazione dei danni al patrimonio arboreo, verrà utilizzato il cosiddetto metodo svizzero. Quest'ultimo permette di giungere all'identificazione del valore della pianta tenendo conto delle seguenti variabili: prezzo di base, indice estetico e dello stato sanitario, indice di posizione e indice di dimensione.

- a) Prezzo di base: equivale ad un decimo del prezzo di acquisto di un albero che ha raggiunto determinate condizioni di sviluppo. In particolare, per le latifoglie si farà riferimento ad una pianta avente un tronco di cm 10 - 12 di circonferenza ad un metro da terra, mentre per le conifere ci si riferirà ad un esemplare avente un'altezza variabile tra cm 150 e 175.
- b) Indice estetico e dello stato sanitario: il coefficiente ha un intervallo variabile da 1 a 10 in relazione all'aspetto estetico, all'inserimento o meno in un complesso di piante (alberi in gruppo, in filari, isolati) e alle condizioni fitosanitarie (Tab. 1).

- c) Indice di posizione: il coefficiente può oscillare da un minimo di 6 a un massimo di 10 in funzione dell'area nella quale è ubicata la pianta, considerando che vi sia una correlazione stretta tra il valore delle piante e il valore delle aree su cui esse insistono (Tab. 2).
- d) Indice di dimensioni: rispecchia la circonferenza del tronco ad un metro di altezza del suolo. L'indicatore esprime l'aumento di valore in funzione dell'età dell'albero e, nel contempo, la diminuzione di valore in rapporto alle possibilità di sopravvivenza per gli alberi più vecchi (Tab. 3).

L'indennizzo da corrispondere al proprietario della pianta abbattuta sarà uguale al prodotto degli indici suddetti moltiplicato a sua volta per il prezzo di base.

Nel caso di sinistro che provochi solamente un danno parziale all'albero e che comunque non comporti un suo abbattimento, il metodo svizzero propone i seguenti criteri di valutazione:

- a) ferite al tronco e scortecciamento: l'indennizzo è direttamente proporzionale al danno subito. L'entità fisica del danno è espresso in termini percentuali sulla base della lesione inferta al tronco, comparata con la circonferenza dello stesso (Tab. 4).

Nella valutazione del danno il metodo svizzero tiene conto anche di eventuali menomazioni fisiologiche che la pianta può subire per effetto di attacchi fungini, certamente favoriti dalle lesioni riportate;

- b) danni della chioma: la valutazione del danno è commisurata all'entità di chioma soppressa o comunque fortemente compromessa, tenendo presente che, se oltre la metà dei rami risulta distrutta, si dovrà risarcire l'intero valore dell'albero.

**Tab. 1 – INDICE DEL VALORE ESTETICO E DELLO STATO SANITARIO IN BASE AL METODO ORIGINALE SVIZZERO.**

<b>Stato sanitario, vegetativo e posizione dell'albero</b>	<b>Indice</b>
Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare	10
Piante sana, vigorosa, in gruppi da 2 a 5 esemplari	9
Pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare	8
Pianta sana, media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, media vigoria, in gruppo da 2 a 5 esemplari	6
Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo solitaria	4
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o filare	3
Pianta senza vigore, ammalata	2
Pianta senza valore	1

**Fonte: Code de l'arbre urbain (3)**



**Tab. 2 – VALORI DELL'INDICE DI POSIZIONE IN BASE AL METODO ORIGINALE SVIZZERO**

<b>Ubicazione albero</b>	<b>Indice</b>
centro città	10
periferia	8
zone rurali	6

*Fonte: Code de l'arbre urbain (3)*

**Tab. 3 – VALORI DELL'INDICE DI DIMENSIONE IN BASE AL METODO ORIGINALE SVIZZERO**

<b>Circonf.in cm</b>	<b>Indice</b>	<b>Circonf.in cm</b>	<b>Indice</b>	<b>Circonf.in cm</b>	<b>Indice</b>
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	Ecc...	

*Fonte: Code de l'arbre urbain (3)*

**Tab. 4 – INDICI DI DANNO PER FERITE AL TRONCO O SCORTECCIAMENTO IN BASE AL METODO ORIGINALE SVIZZERO**

<b>Lesioni in % della circonferenza dell'albero</b>	<b>Indennità in % del valore (valore massimo)</b>
Fino a 10	20
Fino a 20	25
Fino a 25	35

<i>Lesioni in % della circonferenza dell'albero</i>	<i>Indennità in % del valore(valore massimo)</i>
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	70
Fino a 45	90
Fino a 50	100

**Fonte: Code de l'arbre urbain (3)**

### **Riferimenti bibliografici**

- (1) Benassi A. Sulla stima del danno per l'abbattimento di alberi ornamentali di alto fusto. "L'Italia forestale e montana", giugno 1983.
- (2) Bernardini C. Accertamento del più probabile danno conseguente all'abbattimento di un platano secolare "Genio Rurale", 3, 1957.
- (3) Direction de l'écologie et des espaces verts de la ville de Marseille, Code de l'arbre urbain, Marseille, 1978.
- (4) Misseri S. C. Sui limiti scientifici dell'estimo ovvero le provocazioni di un albero. "Genio Rurale", 12, 1973.
- (5) Pirani A., Fabbri M. La stima del valore di piante arboree ornamentali. Criteri e metodi a confronto. "Genio Rurale", 4, 1988.
- (6) Sermonti E. La stima delle piante ornamentali. "L'Italia agricola", I, 1975.
- (7) Polelli M. Trattato di Estimo Parte VI Estimo del verde – "Maggioli Editore", 1997.

## APPENDICE 4

### CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

<b>SPECIE AUTOCTONE</b>	<b>PIANURA (0-100 m s.l.m.)</b>	
<b>ALBERI 1^ GRANDEZZA (H&gt;20 M)</b>	<b>Altezza (m)</b>	<b>Diametro (cm)</b>
Abies spp.	> 20	> 90
Acer platanoides	“	“
Acer pseudoplatanus	“	“
Celtis australis	“	“
Betula pendula	“	“
Castanea sativa	“	“
Cupressus sempervirens	“	“
Fagus sylvatica	“	“
Fraxinus excelsior	“	“
Fraxinus oxycarpa	“	“
Aesculus Hippocastanum	“	“
Quercus ilex	“	“
Juglans regia	“	“
Ulmus minor	“	“
Ulmus glabra	“	“
Picea abies	“	“
Pinus nigra	“	“
Pinus pinaster	“	“
Pinus sylvestris	“	“
Pinus pinea	“	“
Populus alba	“	“
Populus nigra	“	“
Populus canescens	“	“
Platanus hybrida	“	“
Platanus orientalis	“	“
Quercus cerris	“	“
Quercus robur	“	“
Quercus petraea	“	“
Tilia spp.	“	“

<b>SPECIE ESOTICHE</b>	<b>PIANURA</b> (0-100 m s.l.m.)	
<b>ALBERI 1^ GRANDEZZA</b> <b>(H&gt;20 M)</b>	<b>Altezza</b> <b>(m)</b>	<b>Diametro</b> <b>(cm)</b>
Cedrus spp.	> 25	> 125
Chamaecyparis lawsoniana	“	“
Cryptomeria japonica	“	“
Ginkgo biloba	“	“
Gleditsia triacanthos	“	“
Larix decidua	“	“
Libocedrus decurrens	“	“
Liriodendron tulipifera	“	“
Magnolia grandiflora	“	“
Sequoiadendron giganteum	“	“
Sequoia sempervirens	“	“
Sophora japonica	“	“

<b>SPECIE ESOTICHE</b>	<b>PIANURA</b> (0-100 m s.l.m.)	
<b>ALBERI 3^ GRANDEZZA</b> <b>(5&lt;H&lt;10 M)</b>	<b>Altezza</b> <b>(m)</b>	<b>Diametro</b> <b>(cm)</b>
Albizzia julibrissin	>12	>50
Eleagnos spp.	“	“

<b>SPECIE AUTOCTONE</b>	<b>PIANURA</b> (0-100 m s.l.m.)	
<b>ALBERI 3^ GRANDEZZA</b> <b>(10m.&lt;H&lt;20 M)</b>	<b>Altezza</b> <b>(m)</b>	<b>Diametro</b> <b>(cm)</b>
Acer campestre	>16	>70
Acer opalus	“	“
Acer monspessulanum	“	“
Alnus glutinosa	“	“
Alnus cordata	“	“
Alnus incana	“	“
Carpinus betulus	“	“
Carpinus orientalis	“	“
Fraxinus ornus	“	“

<b>SPECIE AUTOCTONE</b>	<b>PIANURA</b> (0-100 m s.l.m.)	
<b>ALBERI 2^ GRANDEZZA</b> <b>(10m.&lt;H&lt;20 M)</b>	<b>Altezza</b> <b>(m)</b>	<b>Diametro</b> <b>(cm)</b>
Morus alba	>16	>70
Morus nigra	“	“
Ostrya carpinifolia	“	“
Populus tremula	“	“
Pyrus pyraeaster	“	“
Quercus crenata	“	“
Quercus pubescens	“	“
Prunus avium.	“	“
Salix alba	“	“
Sorbus domestica	“	“
Taxus bacata	“	“

<b>SPECIE ESOTICHE</b>	<b>PIANURA</b> (0-100 m s.l.m.)	
<b>ALBERI 2^ GRANDEZZA</b> <b>(10m.&lt;H&gt;20 M)</b>	<b>Altezza</b> <b>(m)</b>	<b>Diametro</b> <b>(cm)</b>
Ceratonia siliqua	>20	>90
Catalpa bignonioides	“	“
Liquidambar styraciflua	“	“
Paulownia tomentosa	“	“
Thuja gigantea	“	“
Dyospiros spp	“	“

<b>SPECIE AUTOCTONE</b>	<b>PIANURA</b> (0-100 m s.l.m.)	
<b>ALBERI 3^ GRANDEZZA</b> <b>(5 m &lt; H &lt; 10 M)</b>	<b>Altezza</b> <b>(m)</b>	<b>Diametro</b> <b>(cm)</b>
Buxus semperivens	>6	>30
Cercis siliquastrum	“	“
Cornus spp	“	“

<b>SPECIE AUTOCTONE</b>	<b>PIANURA</b> (0-100 m s.l.m.)	
<b>ALBERI 3^ GRANDEZZA</b> <b>(5 m &lt; H &lt; 10 M)</b>	<b>Altezza</b> <b>(m)</b>	<b>Diametro</b> <b>(cm)</b>
Corylus avellana	>6	>30
Crataegus spp	“	“
Erica arborea	“	“
Euonymus spp	“	“
Frangula alnus	“	“
Hippophae rhamnoides	“	“
Ilex aquifolium	“	“
Juniperus communis		
Laburnum spp		
Laurus nobilis		
Malus spp		
Mespilus germanica		
Ovellana europaea		
Phillirea spp		
Prunus dulcis		
Prunus persica		
Prunus spinosa		
Pyrantha coccinea		
Rhamnus spp.		
Salix spp.		
Sambucus spp		
Sorbus aucuparia		
Sorbus aria		
Sorbus torminalis		
Viburnum spp		

## APPENDICE 5

### PRESCRIZIONI DA ADOTTARE NEL CASO DI INTERVENTI DI POTATURA

In generale si osserva la tendenza a praticare la potatura degli alberi più frequentemente di quanto sarebbe necessario, con esiti spesso disastrosi sotto il profilo estetico (danno per il paesaggio), fisiologico (danno per l'essenza) ed economico. Di norma gli interventi di potatura andrebbero limitati ai seguenti casi:

- Al fine di dare una forma corretta alle giovani piante (potatura di formazione);
- Al fine di rimediare a lesioni provocate da eventi atmosferici e che hanno determinato la presenza di rami pericolanti o monconi;
- Al fine di eliminare rami secchi in quota quali potenziali fonti di pericolo per cose o persone (potatura di rimonda);
- Al fine di eliminare porzioni della piante infestate da parassiti (potatura fitosanitaria);
- Al fine di alleggerire e contenere lo sviluppo di alberi che abbiano subito lesioni all'apparato radicale e che pertanto si teme non siano più sufficientemente stabili;
- Al fine di alleggerire e contenere lo sviluppo di piante a fine ciclo in modo da ridurre il dispendio energetico collegato alla funzione di sostegno meccanico;
- Al fine di mantenere "in forma obbligata" piante che sono sempre state impostate con una determinata fisionomia.

La potatura si rende necessaria anche in altri casi, a seguito di errori di progettazione o di gestione quali:

- Messa a dimora dell'albero in un punto sconveniente: tale errore è indotto dal fatto che, spesso, si sottovaluta il potenziale sviluppo della pianta e, pertanto, nel corso del suo ciclo vitale questa si trova nella situazione di "dare fastidio" (invade altre proprietà o sedi stradali, preoccupa per l'eccessivo sviluppo in relazione al luogo d'impianto, crea problemi con la perdita di ingenti quantità di foglie, ecc.).
- Precedenti potature effettuate malamente: una potatura errata può compromettere lo sviluppo sano ed equilibrato di una pianta e costringere a ripetuti interventi di correzione. Può succedere infatti che, laddove la potatura di un ramo venga fatta in modo scorretto, si vengano a creare zone di legno marcescente da cui derivano punti di ridotta consistenza meccanica. Tale situazione costringe ad impedire ai rami, mediante reiterate potature, di sviluppare liberamente la propria massa vegetativa per contenerne il relativo peso.

### EPOCA DELLE POTATURE

Contrariamente a quanto comunemente si pensa, l'epoca delle potature non è limitata al solo inverno.

Questi interventi possono essere, infatti, effettuati durante tutto l'anno ad esclusione tassativa del periodo di schiusa delle gemme (fine inverno – inizio primavera) e del periodo autunnale di perdita delle foglie. Il primo periodo va evitato in quanto, una potatura effettuata fra febbraio e marzo, comporterebbe un danno energetico ingente alla pianta per due differenti ragioni.

Prima di tutto l'eliminazione dei rami comporterebbe la perdita delle gemme con il risultato che il ciclo di sviluppo vegetativo deve essere ripreso da capo. L'energia impiegata dalla pianta sino a quel momento verrà, dunque, completamente dissipata.

Inoltre, il danno sotto il profilo energetico, viene incrementato dal fatto che le riserve zuccherine della pianta proprio nel periodo in oggetto vengono ridistribuite lungo le porzioni distali delle ramificazioni per essere prontamente disponibili a sostegno dello sviluppo fogliare. L'asportazione dei rami, conseguentemente, priva l'albero di gran parte delle riserve energetiche accumulate sotto forma di zuccheri. Questo problema non si verifica nel periodo di riposo invernale nel quale gli zuccheri sono depositati al livello dell'apparato radicale. Il periodo autunnale, invece, deve essere evitato in quanto è in questa stagione che gli organismi fungini infestanti vanno incontro ad un'intensa attività riproduttiva. Ne consegue che la presenza nell'aria di spore è molto elevata e, pertanto, viene facilitata la diffusione di infezioni attraverso le ferite provocate dai tagli.

## MODALITA' D'INTERVENTO

Il punto in cui praticare i tagli ed il loro numero dipendono dalle finalità che si perseguono con la potatura. Sono da evitare tagli su rami di elevata circonferenza (superiore a cm 55).

Tanto più la sezione è ampia, infatti, e tanto più è difficile per l'albero proteggersi dall'attacco di eventuali parassiti. Come regola generale è meglio praticare più tagli su rami secondari e di piccole dimensioni (taglio di ritorno), evitando un unico taglio su un ramo principale.

Quest'ultimo modo d'intervenire, infatti, provoca lo sviluppo di un moncherino dal quale, in seguito si sviluppano i cosiddetti scopazzi che conferiscono all'albero un aspetto disordinato e che, obbligano a successivi interventi di diradazione con potatura di rimonda. La tecnica del taglio di ritorno, al contrario, evita la formazione degli scopazzi e consente alla pianta di mantenere un aspetto equilibrato.

Conservando parti importanti delle componenti secondarie del ramo, la pianta conserva la forma generale e la base per il successivo sviluppo.

Di fondamentale importanza nell'eseguire il taglio è, inoltre, rispettare la zona cosiddetto collare.

Dovendo infatti eliminare completamente un ramo è necessario intervenire senza ledere il collare, per questo il taglio non deve essere praticato a filo tronco ma è opportuno intervenire oltre il ben visibile rigonfiamento che si crea in corrispondenza dell'inserzione del ramo secondario sul principale. Nel collare, infatti, sono concentrate le barriere che la pianta oppone all'invasione dei funghi capaci di provocare le carie.

Il taglio, inoltre, deve essere sempre eseguito con strumenti ben affilati e taglienti in modo da praticare incisioni nette e ben rimarginabili. Gli attrezzi usati dovranno essere sterilizzati in caso di uso su piante malate o sospette di esserlo. La superficie dei tagli superiore a 15 cm. di circonferenza dovrà essere opportunamente trattata con sostanze disinfettanti e protettive se sono presenti sintomi di indebolimento (carie, licheni, funghi, etc.); stesso trattamento dovrà essere praticato per le ferite corticali che dovranno inoltre essere modellate per favorire la cicatrizzazione ma senza intaccare i tessuti interni non interessati dal taglio.



E' bene ricordare, comunque, che l'utilizzo di sostanze disinfettanti e fungicide non può rimediare ad un intervento di potatura effettuato maldestramente. Risulta infatti di primaria importanza praticare una potatura corretta dal punto di vista tecnico e nella stagione più opportuna.

Per evitare le cosiddette scosciature, che aprono vaste e pericolose lacerazioni a danno della pianta, i tagli di rami di una certa dimensione vanno effettuati praticando una preliminare tacca d'incisione sulla porzione inferiore del ramo da eliminare, e provvedendo poi alla eliminazione del ramo con un successivo taglio praticato dall'alto. Un terzo e definitivo taglio di precisione consente di eliminare, infine, il moncherino prodotto e di rifinire a regola d'arte l'operazione.

## CAPITIZZATURA

Salvo specifica autorizzazione, sono vietati interventi di capitozzatura del fusto principale. E' vietata altresì la capitozzatura delle branche con diametri maggiori a 18 cm. Tali interventi sono considerati alla stregua di abbattimenti e pertanto soggetti alle norme e sanzioni di cui al precedente Art. 6.

La capitozzatura è consentita nel caso di coltivazioni arboree che abbiano finalità di produzione di materie prime per manufatti tipici (es.: ceste) tramite salici o altre specie autoctone.

**Allegato A**

Richiesta di autorizzazione all'abbattimento di albero per aree verdi.

Spett. Ufficio Ecologia  
del Comune di Cormano  
P.za Scurati,1  
200320  
Cormano

Cormano lì.....

**OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'abbattimento di albero.  
Regolamento Comunale del verde pubblico e privato – Articolo 5**

Il sottoscritto.....  
Residente in ..... Via.....n.....  
tel. N..... in qualità di.....

**CHIEDE**

di essere autorizzato all'abbattimento di  
N°..... alberi di specie.....  
Aventi altezza di mt ..... e circonferenza (misurata a 130 cm da  
terra) di cm .....  
Siti all'interno della sua proprietà di Via.....  
Si vuole l'abbattimento per i seguenti motivi  
.....  
.....  
.....  
.....

In attesa del rilascio dell'autorizzazione richiesta si porgono distinti saluti.  
IN FEDE

.....  
*In allegato si trasmette:*  
*indicazione cartografica dell'ubicazione dei soggetti arborei che si intende abbattere;*  
*rilievi fotografici della zona;*

**Allegato B**

Comunicazione potatura su albero di pregio

Spett. Ufficio Ecologia  
del Comune di Cormano  
P.za Scurati, 1  
200320

Cormano, li.....

**OGGETTO: Comunicazione di potatura di albero di pregio.  
Regolamento Comunale del verde pubblico e privato – Articolo 20**

Il sottoscritto.....  
Residente in ..... Via.....n.....  
tel. N..... in qualità di .....

**COMUNICA**

che procederà alla potatura dell'albero dichiarato di pregio con atto  
dell'Amministrazione comunale n. .... del .....  
Tale intervento verrà effettuato in data ..... dalla ditta

.....  
.....  
Si dichiara che le Comunicazioni in oggetto verranno svolte nel rispetto delle prescrizioni  
relative alla potatura di cui al Regolamento Comunale del verde pubblico e privato.  
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IN FEDE

.....